

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6406 del 05/12/2018
Oggetto	D.LGS. 152/2006, ART. 242. ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA PRESENTATA DALLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO PIACENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, RELATIVA ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA "EX DEPOSITO TABACCHI", UBIcata IN VIA MONTEBELLO, N. 46, IN COMUNE DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6629 del 05/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006, ART. 242. ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA PRESENTATA DALLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO PIACENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, RELATIVA ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA "EX DEPOSITO TABACCHI", UBICATA IN VIA MONTEBELLO, N. 46, IN COMUNE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpa e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti), da ultimo rinnovata con D.G.R. n. 1315 del 02/08/2018;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordato che:

- con nota prot. n. 92 del 05/12/2008 (prot. della Provincia di Piacenza n. 92889 del 09/12/2008) la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. aveva presentato, ai sensi dell'art. 242 – comma 11 - il documento "Piano di Caratterizzazione" relativo all'area "ex Deposito Tabacchi" di Via Montebello, n. 46;
- con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 13/01/2009 della Provincia di Piacenza era stato approvato il suddetto documento "Piano di Caratterizzazione";

- con nota prot. n. 71 del 25/08/2009 (prot. della Provincia di Piacenza n. 66493 del 31/08/2009) la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. aveva presentato il documento "Analisi di Rischio e Piano di monitoraggio";
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1797 del 19/10/2009 era stato approvato il suddetto documento di "Analisi di rischio e Piano di monitoraggio";
- con nota prot. n. 25 del 14/02/2011 (prot. della Provincia di Piacenza n. 13625 del 23/02/2011) la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. aveva presentato il documento "Progetto di Bonifica";
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1023 del 09/05/2011 era stato approvato il suddetto documento "Progetto di bonifica";

Avuto presente che, con lettera prot. 41030 del 12/04/2017 (prot. Arpae n. 4509 del 19/04/2017), il Comune di Piacenza aveva indetto apposita conferenza di servizi per l'approvazione della variante "AID31 Manifattura Tabacchi" inerente ad una diversa distribuzione degli edifici all'interno dell'area del Piano relativo all'area di cui trattasi;

Atteso che con pec del 30/05/2018 (prot. Arpae di Piacenza n. 8753 del 30/05/2018), la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. (oggi in liquidazione ha trasmesso agli Enti (Arpae, Comune di Piacenza, Ausl) il documento di "**Analisi di rischio sito specifica**" per la relativa approvazione;

Considerato che:

- con lettera prot. n. 9727 del 14/06/2018, la SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto alla suddetta "Analisi di rischio";
- con nota del 23/07/2018 (prot. Arpae di Piacenza n. 11627 del 23/07/2018), la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. in liquidazione, a riscontro della richiesta di integrazioni del 14/06/2018 ha:
 - comunicato la data di riprova di 7 piezometri presenti sul sito al fine di poter procedere al campionamento delle acque sotterranee;
 - anticipato la trasmissione delle planimetrie rappresentante la sovrapposizione del progetto edilizio delle strutture con la mappatura delle sorgenti della contaminazione;
- con ulteriore nota del 29/08/2018 (prot. Arpae di Piacenza n. 13206 del 30/08/2018), a riscontro della richiamata richiesta di integrazioni del 14/06/2018, la Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. in liquidazione ha trasmesso gli esiti analitici dei campionamenti effettuati sulle acque sotterranee;

Rilevato che le risultanze delle indagini di caratterizzazione (indagini preliminari ottobre 2008, indagini di caratterizzazione giugno-luglio 2009, indagini integrative luglio 2010, indagini integrative giugno-luglio 2016, indagini integrative ottobre 2016) realizzate dalla Società Quadrifoglio Piacenza S.p.a. presso il sito "ex Deposito Tabacchi" hanno evidenziato:

- per la matrice suolo superficiale (Sorgente SS), valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri: **idrocarburi pesanti (C>12), Nichel, Cromo totale, DDT, DDE, DDD** con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs

152/2006;

- per la matrice suolo profondo (Sorgente SP) valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri: **idrocarburi pesanti (C>12), Nichel, Cromo totale, Cobalto, DDT, DDE, DDD**, con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;

Rilevato che la suddetta Analisi di Rischio (trasmessa con pec del 30/05/2018):

- è stata eseguita facendo riferimento anche allo stato finale dell'area in argomento, utilizzando la "modalità inversa", seguendo lo standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR) così come stabilito dall'Allegato 1 alla parte Quarta - Titolo V - del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risk-net ver. 2.1", prodotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata";
- ha considerato, rispetto ai recettori "on-site" presi in considerazione, i seguenti "scenari" di esposizione:
 - recettori residenziali (adulti e bambini) e recettori commerciali esposti a ingestione e contatto dermico di suolo superficiale, inalazione vapori e/o polveri all'aperto (*outdoor* e *indoor*) da suolo superficiale;
 - recettori residenziali (adulti e bambini) e recettori commerciali esposti a inalazione vapori e/o polveri all'aperto (*outdoor* e *indoor*) da suolo profondo;
- ha verificato, attraverso il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti presenti (C>12, Nichel, Cromo totale, Cobalto, DDT, DDE, DDD), l'accettabilità del rischio, con CSR superiori o al massimo pari alle rispettive concentrazioni rilevate (Crs), per tutti gli "scenari" di esposizione, come riassunto nel paragrafo 8.2 "Calcolo delle CSR sanitarie cumulative e nelle Tabelle 9 e 10 del documento stesso;
- ha concluso che (cfr par. 8.2 "Calcolo delle CSR sanitarie cumulative"): *"...la contaminazione massima riscontrata nel suolo insaturo profondo genera un rischio accettabile per tutti i parametri presi in considerazione in entrambi gli scenari (residenziale e commerciale). Il suolo insaturo profondo risulta pertanto non contaminato. - Omississ - Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene pertanto di poter concludere che non sono necessari interventi di bonifica sulla matrice suolo superficiale"*;

Ricordato che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio i terreni potenzialmente contaminati non oggetto di scavo con concentrazioni inferiori o pari alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR calcolate), potranno quindi permanere nel terreno fin tanto che verranno mantenuti inalterati gli scenari di esposizione considerati dall'analisi di rischio;

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 14672 del 21/09/2018, ha concluso i propri lavori in data 04/10/2018, come da verbale in atti, pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "**Analisi di rischio sito specifica**" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *"per le terre e rocce da scavo, derivanti dagli interventi edilizi attuativi, dovrà essere prodotto all'Arpae, oltre che in sede comunale nell'ambito dei relativi procedimenti, apposito documento che,*

in funzione delle specifiche caratteristiche, illustri le modalità di riutilizzo del terreno scavato e/o le eventuali previsioni di conferimento – come rifiuto - a ditte autorizzate. Il riutilizzo dovrà comunque rispettare quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 120/2017 e le modalità di caratterizzazione previste dal medesimo Decreto;

- *per quanto attiene i rifiuti inerti da demolizione, fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae le modalità di gestione delle diverse partite eventualmente configurabili (contaminate o meno);*
- *in ordine al controllo delle acque sotterranee dovranno essere svolte quattro campagne di analisi con frequenza semestrale, riguardanti i parametri già ricercati. La prima campagna dovrà essere eseguita entro due mesi dalla data di inizio delle opere di scavo; lo svolgimento delle singole campagne dovrà essere comunicato – per l'eventuale contraddittorio - con congruo anticipo all'Arpae che, in funzione dei risultati ottenuti, potrà decidere di interrompere l'esecuzione del monitoraggio”.*

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 il documento “**Analisi di rischio sito specifica**”, trasmesso dalla Quadrifoglio Piacenza S.p.a. in liquidazione con nota del 30/05/2018 e successivamente integrato;

Verificato che, la Società Quadrifoglio S.p.a. in liquidazione ha eseguito, in data 20/11/2018, il pagamento degli oneri istruttori (pari a €. 1.146,00) previsti al punto 12.08.05.02 (Analisi di rischio) del “Tariffario delle prestazioni Arpae”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2016;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare**, ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/2006, il documento “**Analisi di rischio sito specifica**”, relativo al sito “Ex Deposito tabacchi” ubicato in via Montebello n. 46 nel Comune di Piacenza, documento inoltrato dalla **Quadrifoglio Piacenza S.p.a. in liquidazione** con nota del 30/05/2018 (prot. Arpae n. 8753 del 30/05/2018) e successivamente integrato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *“per le terre e rocce da scavo, derivanti dagli interventi edilizi attuativi, dovrà essere prodotto all'Arpae, oltre che in sede comunale nell'ambito dei relativi procedimenti,*

apposito documento che, in funzione delle specifiche caratteristiche, illustri le modalità di riutilizzo del terreno scavato e/o le eventuali previsioni di conferimento – come rifiuto - a ditte autorizzate. Il riutilizzo dovrà comunque rispettare quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 120/2017 e le modalità di caratterizzazione previste dal medesimo Decreto;

- *per quanto attiene i rifiuti inerti da demolizione, fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere preventivamente comunicate ad ArpaE le modalità di gestione delle diverse partite eventualmente configurabili (contaminate o meno);*
 - *in ordine al controllo delle acque sotterranee dovranno essere svolte quattro campagne di analisi con frequenza semestrale, riguardanti i parametri già ricercati. La prima campagna dovrà essere eseguita entro due mesi dalla data di inizio delle opere di scavo; lo svolgimento delle singole campagne dovrà essere comunicato – per l'eventuale contraddittorio - con congruo anticipo all'ArpaE che, in funzione dei risultati ottenuti, potrà decidere di interrompere l'esecuzione del monitoraggio”.*
2. di **precisare** che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio i terreni potenzialmente contaminati non oggetto di scavo con concentrazioni inferiori o pari alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR calcolate), potranno quindi permanere nel terreno fin tanto che verranno mantenuti inalterati gli scenari di esposizione considerati dall'analisi di rischio;
3. **l'invio** del presente Atto a:
- Quadrifoglio Piacenza S.p.a. in liquidazione;
 - Comune di Piacenza (Ufficio Ambiente);
 - Comune di Piacenza (Settore Pianificazione Territoriale);
 - Comune di Piacenza (Settore Edilizia Privata);
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
 - Servizio Territoriale dell'ArpaE di Piacenza.

firmata digitalmente dalla Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.